



**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Dipartimento delle Attività Produttive**

**Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio per la realizzazione di n. 6 video sulle antiche lavorazioni artigianali siciliane che verranno presentate dall'Amministrazione ad EXPO 2025 Osaka 8/14 giugno 2025 - EX DECRETO LEGISLATIVO n. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. a) – codice SIOPE U.1.03.02.02.005 - Cap. 342525 - Esercizio Finanziario 2025 - CUP G18C25000070002 – CIG B61455D2F1**

L'anno 2025, il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo i sottoscritti :

a) dott. Dario Cartabellotta, nato a Palermo il 14/09/1969 Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, giusto D.P. n. 722 del 17/02/2025, in rappresentanza del Dipartimento delle Attività Produttive, di seguito "Dipartimento e/o Amministrazione", con sede legale in Palermo, Via degli Emiri n.45, codice fiscale 80012000826 e domiciliato per la carica nella predetta sede;

b) il dott. Ferdinando Milella

Legale Rappresentante della ditta BIBA TOUR SRL con sede in Via Emilia n. 38 cap 90144 Palermo– P. IVA n. 03711200828, ditta affidataria per la realizzazione n. 6 video per la partecipazione dell'Amministrazione all'EXPO 2025 Osaka 8/14 giugno 2025 (di seguito anche "Affidatario");

premesso che:

- il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività produttive, con DDG n. 667/4S del 05/03/2025, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, ha deciso di contrarre con la ditta BIBA TOUR SRL con sede in Via Emilia n. 38 cap 90144 Palermo– P. IVA n. 03711200828, mediante l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs 36/2023, per la realizzazione n. 6 video per la partecipazione dell'Amministrazione all'EXPO 2025 Osaka 8/14 giugno 2025.
- il Dipartimento ha acquisito, tramite piattaforma SITAS – TG il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) provvedendo ad effettuare le opportune verifiche allegate al presente contratto e che ne fanno parte integrante;
- il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica digitale ai sensi dell'art.18 D.Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art 6 comma 6 D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014 ed ai sensi dell'art.17 del R.D. 2440/1923;

Tutto ciò premesso

La società BIBA TOUR SRL con sede in Via Emilia n. 38 cap 90144 Palermo – P. IVA n. 03711200828 si impegna a fornire tutti i servizi in conformità a quanto indicato nell'offerta economica presentata tramite la Piattaforma regionale SITAS - TG, per la fornitura dei servizi logistico operativi necessari **per la realizzazione n. 6 video per la partecipazione dell'Amministrazione all'EXPO 2025 Osaka 8/14 giugno 2025**; dichiara di possedere l'organizzazione e i mezzi necessari per garantire il servizio e tutte le attività ad esso connesse, sia in riferimento al corrispettivo indicato nel progetto che alle condizioni del presente contratto. Pertanto le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati elencati alle lettere da "A" a "Q", di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive affida alla società BIBA TOUR SRL con sede in Via Emilia n. 38 cap 90144 Palermo – P. IVA n. 03711200828 e rappresentata dal dott. Ferdinando Milella codice

fiscale MLLFDN57A06G273P legale rappresentante della ditta realizzatrice di n. 6 video per la partecipazione dell'Amministrazione all'EXPO 2025 Osaka 8/14 giugno 2025, che accetta la produzione degli stessi. L'Affidatario si impegna a realizzare quanto previsto nell'offerta economica presentata tramite la Piattaforma regionale SITAS - TG e allegata al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

### **ART. 3 - RISPETTO DELLA LEGGE**

L'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spese - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto. In particolare:

- Assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, a pena di risoluzione del contratto, è tenuto al rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 settembre 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, ed al rispetto della Legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie per gli invalidi.

Restano ad esclusivo carico dell'affidatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Tutti i servizi oggetto del presente contratto, ivi compresa la trasmissione del rapporto finale e della documentazione utile ai fini della rendicontazione, dovranno essere conclusi non oltre il 31/07/2025.

### **ART.5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La natura dei servizi richiesti presuppone un continuo coordinamento tra l'affidatario e il Dipartimento delle Attività Produttive che si riserva, in corso d'opera, la valutazione della efficacia e della efficienza delle attività del progetto.

L'affidatario dovrà realizzare tutti i video come da richiesta preventivo effettuato con nota prot. n. 7961 del 27/02/2025 che fa parte integrante del presente contratto, ed in particolare si impegna a realizzare n. 6 video in HD della durata massima di 15 minuti per ciascuna lavorazione artigianale riguardante:

A) l'arte orafa e argenteria Siciliana;

il carretto siciliano;

la ceramica siciliana;

il dolce siciliano;

la pietra lavica;

ed il ricamo e la tessitura siciliana.

B) Ogni video dovrà avere una impostazione cinematografica con riprese suggestive ed interviste immersive, per trasmettere l'autenticità e la passione degli artigiani siciliani. Il cuore di ogni racconto sarà l'uomo e il suo legame con la materia prima, il territorio e la tradizione, creando una narrazione che trasmetta emozioni ed autenticità. I 6 (sei) video dovranno avere una linea narrativa comune, enfatizzando il valore della tradizione artigianale siciliana ed il suo impatto culturale e sociale. L'utilizzo dei droni potranno arricchire le riprese catturando panoramiche dei luoghi, delle botteghe (anonime) e del territorio circostante. Si dovrà offrire al visitatore del Padiglione Italia dell'Expo Osaka un'esperienza visiva immersiva, valorizzando il contesto paesaggistico in cui operano queste eccellenze.

C) Ogni video seguirà una struttura narrativa ben definita per garantire un racconto coinvolgente e immersivo:

#### **• Introduzione alla storia dell'azienda e dell'artigiano**

Una voce narrante o lo stesso artigiano racconterà la storia della propria attività, spiegando come la tradizione sia stata tramandata attraverso le generazioni.

• **Approfondimento sulla lavorazione e le tecniche impiegate** Questa sezione si concentrerà sulle mani degli artigiani che modellano la materia prima.

• **Tradizione e sicilianità:** mostrare il forte legame tra l'artigianato e il territorio siciliano. Scene della vita quotidiana nei centri storici, nei mercati, nelle piazze e nei paesaggi rurali dell'isola.

• **Valori di sostenibilità e impatto sul territorio** Un focus importante sarà dedicato alle eventuali scelte sostenibili adottate dagli artigiani.

- **Dettagli sulla produzione e la qualità del prodotto finale** Questa fase dovrà enfatizzare i dettagli artistici che evidenzieranno le caratteristiche uniche.

- **Chiusura emozionale e invito alla scoperta** Il video si concluderà con una sequenza emotivamente coinvolgente

**SOTTOTITOLI E TRADUZIONI** • Lingue: Italiano, inglese e giapponese, inclusione nei video: Traduzione sincronizzata per una migliore comprensione del pubblico internazionale.

Inoltre l'affidatario assicurerà:

- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, artt. 115-117, in particolare per quanto attiene, a tutte le forme di comunicazione e rappresentazioni grafiche, a fare riferimento, sia testuale che grafico, utilizzando i loghi della Regione Siciliana e a non utilizzare marchi e loghi propri;
- l'adozione, nell'esecuzione delle attività che gli vengono affidate, di ogni precauzione e di ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose;
- l'adozione e l'osservanza di tutte le misure antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti, nonché, di tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva del Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
- di provvedere, a sua cura e spese, oltre all'assicurazione del personale che eseguirà i video, al risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso al Dipartimento e/o a terzi, ed è tenuto a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dal Dipartimento.

Per tutto ciò che non è stato espressamente indicato nel presente contratto si fa rinvio al progetto esecutivo approvato da questa Amministrazione che si intende qui integralmente recepito.

#### **ART. 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO**

Sono a totale carico dell'affidatario i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei video.

L'affidatario si impegna ad utilizzare le attrezzature e gli strumenti di lavoro necessari all'espletamento dei video a regola d'arte e a garantire la piena rispondenza delle predette attrezzature alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI**

L'affidatario si impegna, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Si obbliga altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Si obbliga a tenere indenne ed eventualmente risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione o pretesa, inerente o connessa agli obblighi di cui al presente articolo, avanzata da parte di terzi, di dipendenti della società Biba Tour srl.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI**

L'affidatario, risponde di fatto degli eventuali fatti illeciti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile. Conseguentemente si obbliga a tenere indenne e a risarcire il Dipartimento per ogni eventuale pregiudizio o danno che lo stesso dovesse subire, nell'esecuzione del presente contratto, a seguito di qualsiasi azione o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.

Si assume, inoltre, la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria da parte della società BIBA TOUR SRL con sede in Via Emilia n. 38 cap 90144 Palermo – P. IVA n. 03711200828 contro il Dipartimento, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'affidatario in qualunque tempo.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVI**

L'importo contrattuale per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso, è pari ad €21.000,00 (ventunomila/00), oltre IVA del 22% € 4.620,00 (quattromilaseicentoventi/00) per un importo complessivo pari a € 25.620,00 (venticinquemilaseicentoventi/00).

Non è ammessa la revisione dei prezzi/importi unitari indicati in sede di offerta economica, che saranno pertanto fissi per l'intera durata del contratto.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

I pagamenti avverranno entro sessanta giorni dalla presentazione di:

1. relazione dettagliata sulla realizzazione dei video da dove si evidenzia l'utilizzo dei Loghi dell'Assessorato;
2. fattura pari al 100% dell'importo a saldo.

Con il prezzo offerto, l'affidatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'importo contrattuale è a corpo, forfettario ed invariabile.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONE E CONTABILITÀ**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, come riportato all'art. 10 a presentazione di regolare fattura elettronica, cod. univoco dell'Amministrazione 000SG7, mediante emissione di mandato diretto intestato alla società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38 P. IVA n. 03711200828.

La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto, ai codici CUP e CIG precedentemente predeterminati e riportare l'indicazione scissione dei pagamenti e ciò ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera "b" della legge 23 dicembre 2014 n.190 relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split payment) secondo cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'affidatario si obbliga a tenere contabilità separata di tutte le spese relative al progetto, a tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa all'operazione finanziaria, a garantire che la documentazione sarà disponibile per eventuali controlli, con un preavviso almeno di un giorno e fino a tre anni dalla chiusura del rapporto finale.

Si obbliga altresì ad effettuare i pagamenti attraverso un conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, al progetto di che trattasi, intestato alla società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38 P. IVA n. 03711200828 sul quale l'Amministrazione accrediterà i corrispettivi dovuti, ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza del Dipartimento.

Per l'esecuzione dei video, l'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dai precedenti articoli tenendo conto delle specifiche esigenze di attuazione del Dipartimento.

#### **ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Al presente contratto è allegata idonea polizza fideiussoria n. 732403104 rilasciata da Cattolica Assicurazioni in data 07/03/2025, costituita ai sensi dell'art. 103, del Decreto legislativo n. 36/2023, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in quanto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del codice degli appalti, la società rientra tra le piccole imprese ed essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001 2015 è applicabile la riduzione del 50% della polizza fideiussoria richiesta ed acquisita tramite Piattaforma SITAS – TG, quale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal presente contratto.

Lo svincolo della fideiussione a garanzia ridotta del 50% avverrà con l'approvazione finale da parte dell'Amministrazione dell'ultimazione del programma e dell'avvenuta regolare esecuzione della realizzazione dei video richiesti, su richiesta dell'affidatario e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione da parte dell'affidatario.

#### **Art. 14 - RITARDI E PENALI**

E' prescritta a carico dell'affidatario una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione delle attività previste, con riferimento al termine di inizio della manifestazione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni e la possibilità, a seguito di motivata richiesta, della rivisitazione dei predetti termini.

Le somme dovute a titolo di penale saranno decurtate dagli importi dovuti.

Il Dipartimento contesterà l'inadempimento all'affidatario il quale avrà facoltà di produrre, in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla notifica di contestazione.

In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il Dipartimento procederà direttamente all'applicazione delle penali e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate e applicherà le penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento, fino al cessare dello stesso.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal saldo finale.

Anche nei casi di applicazione della penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 codice civile.

#### **ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avviene a mezzo comunicazione PEC.

L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma, l'affidatario non si sia reso adempiente.

#### **Art. 16 - RECESSO UNILATERALE**

L'Amministrazione può recedere dal contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento della Società;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 codice civile mediante comunicazione a mezzo PEC senza necessità di previa messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza dell'affidatario, riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa nell'ambito dello svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione, nelle ipotesi previste all'art. 9;
- nell'ipotesi, prevista dall'art.2 comma 2 della L.R. 15/2008, in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.

#### **Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti dell'affidatario, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare in danno dell'affidatario stesso, l'esecuzione del servizio o di parte di esso, ad altro soggetto, scelto ai sensi di legge, con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti ovvero di risolvere, in tutto o in parte, il contratto a seguito di comunicazione scritta all'affidatario, con conseguente incameramento del deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, di eventuali crediti dell'affidatario nei confronti dell'Amministrazione, salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere i maggiori danni subiti.

L'affidamento a terzi in danno dell'affidatario inadempiente verrà notificato allo stesso nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo gravante sull'affidatario inadempiente.

Allo stesso potranno essere addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mediante compensazione con gli eventuali crediti dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione per le obbligazioni eventualmente adempiute.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

Nell'affidamento di cui al presente contratto non sono previsti CONTRATTI IN SUBAPPALTO.

#### **Art. 20 - CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA CONTRAENTE**

Qualora la società intenda cedere l'intera azienda o il ramo di azienda o intenda mutare la natura giuridica che assicura le prestazioni contrattuali deve darne comunicazione secondo quanto disposto dall'art. 16, all.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale divieto l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'affidatario cedente.

#### **ART. 22 - TERMINI**

Tutti i termini temporali relativi all'adempimento delle obbligazioni relative al presente contratto, inclusi quelli indicati nel capitolato e nei documenti ad esso allegati, si considerano a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'art. 1457 codice civile.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'affidatario prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti identificati all'art. 94 comma 3 del D.Lgs 36/2023 relativi all'affidatario non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai precedenti commi.

L'Amministrazione e l'affidatario convengono espressamente che, nel caso in cui dovessero venire a mancare i requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti, successivamente alla stipula e/o nell'arco di durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del presente contratto, è stato richiesto alla società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38, di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Dipartimento compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- essi vengono acquisiti dal Dipartimento ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione del servizio, nonché, per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dal concorrente affidatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Titolare del trattamento è il Dipartimento delle Attività Produttive, con sede in Via degli Emiri 45 - 90135 Palermo.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, è il **Dirigente pro tempore del Servizio 4.S "Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print"** del Dipartimento delle Attività Produttive, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it) [internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it](mailto:internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it);

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, come sopra definito.

#### **ART. 25 - DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38;
- Assessorato delle Attività Produttive in Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

#### **ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38 tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

A tal fine, l'affidatario dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 27 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all'arbitrato.

A tal fine, il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

- un arbitro designato dal Dipartimento;
- un arbitro designato dall'affidatario;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, designato concordemente dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte di Appello di Palermo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Espleta le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'Amministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso gli uffici del Dipartimento. Il collegio arbitrale decide, secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all'altra parte nella forma prevista dal codice di procedura civile a mezzo di ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l'affidatario in esclusiva non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'affidatario si rifiuti, il Dipartimento ha diritto di affidare il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

In questo caso il maggior costo sostenuto dal Dipartimento rispetto a quello previsto sarà addebitato all'affidatario.

#### **ART. 28 - FORO COMPETENTE**

Nel caso in cui una delle parti decida di non volersi avvalere della clausola arbitrale, per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto è competente il Foro di Palermo.

#### **ART. 29 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38 dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione



Siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute (v. Circ. Comm. 29 settembre 2005, n. 21348°2 - GURS n. 45/2005). In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art. 6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art. 10.

#### **ART. 30 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente contratto, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

La Società BIBA TOUR srl con sede legale a Palermo in via Emilia n. 38 dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 1341 e n. 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni del presente contratto.

Al presente contratto sono allegati:

- Allegato "A" - Decisione a contrarre DDG n. 666/4S del 05/03/2025.
- Allegato "B" – Offerta economica presentata tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "C" – Dichiarazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 acquisita tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "D" - Polizza fideiussoria del 5% ex art. 117 D.lgs. 36/2023 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali" n. 732403104 rilasciata da Cattolica Assicurazioni in data 07/03/2025, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 106 comma 8 del codice degli appalti, per le società rientranti tra le piccole imprese ed in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001 2015, acquisita tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "E" - Dichiarazione Patto d'integrità acquisita tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "F" - Dichiarazione c/c dedicato acquisito tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "G" – Informazioni sulla regolarità fiscale e verifica ai sensi dell'art 48 bis dpr 602/73 prot.n. 8747 del 04/03/2025 rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Palermo con l'esito positivo (Esito regolare) non risultano violazioni.
- Allegato "H" - Certificato Casellario ANAC prot. n. 8814 del 05/03/2025;
- Allegato "I" - Certificato Camerale.
- Allegato "L" - Certificato Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipendenti da reato della società BIBA TOUR srl prot. n. 8741 del 04/03/2025 attestante che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta "NULLA" .
- Allegato "M" - Certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentanti della Società BIBA TOUR srl Certificati del Casellario Giudiziale di Milella Ferdinando, Milella Alessia, Biondolillo Giovanni, Cangelosi Rosalia.
- Allegato "N" – Autocertificazione antimafia acquisita tramite piattaforma SITAS – TG
- Allegato "O" – Documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC)
- Allegato "P" - Dichiarazione Patto d'integrità acquisita tramite piattaforma SITAS – TG.
- Allegato "Q" - Dichiarazione c/c dedicato tramite piattaforma SITAS – TG.

In fede a piena conferma di quanto sopra le Parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di conoscere e di approvare espressamente gli articoli del presente contratto, sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023 come segue.

Per la Società Biba Tour srl  
*Ferdinando Milella*

Per il Dipartimento delle Attività Produttive  
*Dario Cartabellotta*